
	<p><i>Istituto Autonomo per le Case Popolari</i></p> <p><i>della Provincia di Caltanissetta</i></p>	 <p>Regione Siciliana</p>
----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Il Direttore Finanziario-Amministrativo

VISTO l'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativi debbano tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione;

VISTO, in particolare, il comma 3 sexies dell'art. 40 del D. Lgs. N. 165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria;

VISTO l'art. 5 CCNL 23.12.1999, come sostituito dall'art. 4 CCNL 22.2.2006, (Dirigenza Regioni ed Autonomie locali) Area II recante: *Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato integrativo*;

PRESO ATTO che dal punto di vista delle relazioni sindacali, la costituzione del fondo delle risorse decentrate e la ripartizione di esse fra gli istituti del salario accessorio trovano disciplina nell'articolo 4 del CCNL 23/12/1999.

CHE ai sensi del punto 4 del citato articolo questo Ente, avendo meno di 5 dirigenti, le materie indicate nel comma 1 sono oggetto di concertazione ai sensi dell'art. 8;

RICHIAMATE le disposizioni dei contratti nazionali comparto Regioni ed Enti Locali riferiti alla dirigenza, con particolare riferimento alle seguenti, relative alla disciplina della costituzione delle risorse decentrate:

- art. 26 del CCNL 23/12/1999 (quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999);
- art. 1, comma 3, del CCNL 12/2/2002 (biennio economico 2000-2001);
- art. 23, commi 1, 3 e 4, del CCNL 22/2/2006 (quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003);
- art. 4, commi 1 e 4, del CCNL 14/5/2007 (biennio economico 2003- 2004);
- art. 16, commi 1 e 4, del CCNL 22/2/2010 (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007);
- art. 5, commi 1 e 4, del CCNL 3/8/2010 (biennio economico 2008- 2009);

ATTESO che allo stato attuale i principali vincoli normativi che limitano la crescita del fondo o comunque che ne impongono una riduzione, sono:

- l'articolo 9 comma 2 bis del DL 78/2010 come recentemente modificato dalla legge di stabilità 2014 con il comma 456, dell'articolo 1, della legge n. 147/2013, il quale stabilisce che *"A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo."*
- Il comma 236 della LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) il quale stabilisce che *"...a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente."*

La Ragioneria Generale dello Stato ha emanato la circolare n. 20 del 08 maggio 2015 con la quale ha emanato le prime Istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione

integrativa, in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio, 2010, n. 122 come modificato dall'articolo 1, comma 456 della legge n. 147/2013.

La circolare, innanzitutto, ha specificato che il comma 456, dell'articolo 1, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha modificato l'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, introducendo innovazioni in ordine alla determinazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa. Più precisamente il predetto comma 456, dell'articolo 1, ha previsto che nell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 78/2010, le parole "e sino al 31 dicembre 2013" vengano sostituite dalle seguenti "e sino al 31 dicembre 2014" e ha inoltre introdotto nella parte finale del testo dell'articolo 9, comma 2-bis, il seguente periodo "A decorrere dall'1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo".

Per effetto di tali modifiche è stata prorogata, fino al 31 dicembre 2014, l'operatività del primo periodo dell'articolo 9, comma 2-bis, del citato decreto-legge 78/2010, e sono stati resi strutturali, a decorrere dall'anno 2015, i conseguenti risparmi di spesa. Ne deriva pertanto che, a partire dal 1° gennaio 2016:

- non opera più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituenti i fondi;
- le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale fino al 31/12/2017 sono state decurtate in modo permanente di un importo pari alle riduzioni operate, nell'anno 2014 e 2015, per effetto del primo periodo dell'articolo 9, comma 2-bis (applicazione del limite relativo all'anno 2010 e riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento alla diminuzione riscontrata nell'anno 2014 rispetto al 2010).

RILEVATO che, sulla base delle ultime previsioni dettate dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Tale previsione opera, per esplicita previsione legislativa, già dallo scorso 1° gennaio 2017 e la norma abroga il comma 236 della legge n. 208/2015, per il quale i fondi non dovevano superare quelli del 2015 e dovevano essere ridotti in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio, tenendo conto degli assumibili;

- Ne deriva, pertanto, che la parte stabile del Fondo 2019, così come disposto per il 2017 e il 2018, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 25 del 19 luglio 2012 e relativi allegati schemi di Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi;

VISTA la Determinazione DG n. 166 del 02/10/2019 con la quale si è proceduto alla costituzione del Fondo delle risorse decentrate destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e risultato area della dirigenza anno 2019 ai sensi dell'art.26 CCNL 23/12/1999.

VISTA l'ipotesi di Accordo di concertazione decentrata integrativa per l'anno 2019 sull'utilizzo del fondo per le retribuzioni di posizione e di risultato della dirigenza sottoscritto il 22/10/2019, nel rispetto del tetto di spesa previsto dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, definitivamente sottoscritto in data 26/11/2019;

VISTO l'Accordo di concertazione decentrata integrativa per l'anno 2016 sull'utilizzo del fondo per le retribuzioni di posizione e di risultato della dirigenza sottoscritto il 17/05/2016, costituente tetto di spesa ai sensi dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017;

ATTESO che il suddetto Accordo di concertazione decentrata integrativa per l'anno 2019 sull'utilizzo del fondo per le retribuzioni di posizione e di risultato della dirigenza, come sottoscritto dall'Amministrazione con le OO.SS., è stato sottoposto all'esame preventivo del Collegio dei Sindaci Revisori per il prescritto controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio ex art. 40, comma 3 sexies, del D.lgs. 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di accordo di concertazione decentrata integrativa è stata inviata a tale organismo con nota email del 23/10/2019, il quale con Verbale n. 30 del 06/11/2019 ha espresso parere favorevole in ordine alla certificazione di compatibilità economico-finanziaria, di cui all'art. 40-bis del D.lgs 165/2001.

Predisporre la seguente

## Relazione tecnico-finanziaria

### Alla concertazione decentrata integrativa con cadenza annuale

Personale dirigente - parte economica anno 2019 (modalità di utilizzo delle risorse decentrate)

(art. 4 e 5 CCNL 23.12.1999, come sostituito dall'art. 4 CCNL 22.2.2006 - art. 40, comma 3-sexies, d.lgs. 165/2001)

### di legittimità contabile

Premessa	Compatibile con gli stanziamenti previsti e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dell'ente.
Composta da quattro moduli	"Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa"; "Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa"; "Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa"; "Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio".

### Indice minimo obbligatorio

<b>MODULO I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa</b> .....	<b>4</b>
SEZIONE I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità .....	4
<i>Risorse storiche consolidate</i> .....	4
<i>Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl</i> .....	4
<i>Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità</i> .....	5
<i>DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE FISSA (riduzione del personale in servizio consolidata al 31/12/2015)</i> .....	5
SEZIONE II – Risorse variabili .....	6
SEZIONE III – Eventuali decurtazioni del fondo .....	7
SEZIONE IV – <i>Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione</i> .....	10
<i>Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione</i> .....	10
<i>Totale risorse variabili sottoposto a certificazione</i> .....	10
<i>Totale Fondo sottoposto a certificazione</i> .....	10
– Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.....	11
<b>MODULO II– Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa</b> .....	<b>11</b>
SEZIONE I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o, comunque, non regolate specificamente dal contratto integrativo sottoposto a Certificazione .....	11
SEZIONE II – Destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo .....	12
SEZIONE III –(eventuali) Destinazioni ancora da regolare.....	14
SEZIONE IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione .....	15
<i>Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo</i> .....	15
<i>Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo</i> .....	15
<i>Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare</i> .....	15
<i>Totale definizione delle poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione</i> .....	15
SEZIONE V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo .....	15
SEZIONE VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico finanziaria, del rispetto di vincoli di carattere generale .....	15
<i>Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i> .....	17
<i>Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici</i> .....	17
<i>Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziati con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)</i> .....	18
<b>MODULO III – Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo dell'anno precedente</b> .....	<b>18</b>
<b>MODULO IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio</b> .....	<b>21</b>
SEZIONE I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione .....	21
SEZIONE II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente è stato rispettato.....	22
SEZIONE III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo.....	23

## MODULO I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Si premette che l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caltanissetta applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del comparto delle regioni e delle autonomie locali.

La Costituzione del Fondo non è oggetto di contrattazione integrativa ma di mera informativa. Con determinazione n. 166 del 02/10/2019 è stato costituito il Fondo per l'anno 2019.

La presente relazione è stata compilata in conformità alle istruzioni impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con la circolare - n. 25 del 19 luglio 2012 e della successiva circolare n. 20 del 08 maggio 2015 con la quale il Dipartimento ha emanato le prime Istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa, in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio, 2010, n. 122 come modificato dall'articolo 1, comma 456 della legge n. 147/2013.

Sono state compilate tutte le sezioni contenute nello schema. Le parti ritenute non pertinenti sono completate dalla formula: "parte non pertinente allo specifico accordo illustrato"

### SEZIONE I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

La parte "stabile" del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2019 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, in € **214.604,00**.

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa per l'anno 2019 sono determinate come segue:

#### Risorse storiche consolidate

Si tratta della base di partenza, certificata, riferita ad un preciso disposto contrattuale definito usualmente in sede di Contratto collettivo nazionale di lavoro:

CCNL 1998/2001		
1	art. 26 comma 1 lett) a C.C.N.L. 23-12-99 - indennità posizione e risultato 1998	79.615,00
2	art. 26 comma 1 lett) d C.C.N.L. 23-12-99 (1,25% monte salari dirigenza anno 1997)	1.113,34
3	art. 26 comma 4 C.C.N.L. 23-12-99 - integrazione risorse posizione e risultato dirigenza nell'ambito delle effettive disponibilità di bilancio dal 31.12.1999	138.887,00
<b>TOTALE RISORSE STORICHE CONSOLIDATE:</b>		<b>219.615,34</b>

#### Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl

a) Questo gruppo prevede le seguenti sottovoci dettagliate con l'indicazione dell'articolo/i, del comma/i ed eventualmente della lettera/e o periodo/i che dispone/dispongono l'incremento;

c) Vanno escluse da questo gruppo le voci di incremento già consolidate nella voce Risorse storiche consolidate

d) La misura dell'incremento di ciascuna di queste voci, in quanto risorsa fissa avente carattere di certezza e stabilità, resta confermata negli anni successivi e al contempo non può subire ulteriori variazioni in aumento.

CCNL 2002/2005 biennio economico 2002-2003		
1	art. 23 comma 1 C.C.N.L. 22.2.2006 (aumento €. 520,00 dall'1.1.2002 x 4 dirigenti)	2.080,00
2	art. 23 comma 3 C.C.N.L. 22.2.2006 (dall'1.1.2003 incremento dell'1,66% del monte salari dirigenza anno 2001 pari ad €. 277.588,00)	4.608,00
CCNL 2002/2005 biennio economico 2004-2005		
3	art. 4 comma 1 C.C.N.L. 14.5.2007 (aumento €. 1.144,00 dall'1.1.2005 x 4 dirigenti)	4.576,00
4	art. 4 comma 4 C.C.N.L. 14.5.2007 (incremento dall'1.1.2006 dello 0,89% del monte salari della dirigenza anno 2003 pari ad €. 267.320,00)	2.379,00
CCNL 2006 – 2009 biennio economico 2006-2007		
5	art. 16 comma 1 C.C.N.L. 22.2.2010 (aumento €. 478,80 dall'1.1.2007 x 4 dirigenti)	1.915,20

6	<b>art.16 comma 4 C.C.N.L.</b> 22.2.2010 (incremento dal 31.12.2007 dell'1,78% del monte salari della dirigenza anno 2005 pari ad €. 335.726,00)	5.873,00
<b>CCNL 2006/2009 biennio economico 2008-2009</b>		
7	<b>art. 5 comma 1 C.C.N.L.</b> 3.8.2010 (aumento €. 611,00 dall'1.1.2009 x 4 dirigenti)	2.444,00
8	<b>art.5 comma 4 C.C.N.L.</b> 3.8.2010 (incremento dal 1.1.2009 dello 0,73% del monte salari della dirigenza anno 2007 pari ad €. 396.264,00)	2.893,00
<b>Totale Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl</b>		<b>26.768,20</b>

### Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Fra queste voci vanno tipicamente annoverate la RIA personale cessato e incrementi per aumenti dotazioni organiche accompagnati da conseguente copertura di personale, ove previste dai relativi contratti collettivi nazionali o regionali di lavoro e comunque nel rispetto delle disposizioni legislative che rilevano con riferimento a questi istituti ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del Decreto Legislativo n. 165/2001.

Si tratta di incrementi stabili che si consolidano nel tempo: possono cioè essere, sussistendone i requisiti, ulteriormente incrementati (per esemplificare la RIA personale cessato va ad alimentare ulteriormente il Fondo in modo stabile per ogni annualità che segue la cessazione di personale che gode di questo istituto).

Fonte contrattuale		
1	<b>art. 26 comma 1 lett. f) CCNL 23.12.1999</b> - incentivi dirigenti trasferiti agli enti del comparto	0,00
2	<b>art. 26 comma 1 lett. g) CCNL 23.12.1999</b> - importo annuo RIA e maturato economico dirigenti cessati	0,00
3	<b>art. 26 comma 3. CCNL 23.12.1999</b> - attivazione nuovi servizi o di processi di riorganizzazione, incremento responsabilità, dotazioni organiche	0,00
4	<b>art. 26 comma 5. CCNL 23.12.1999</b> riduzione stabile di posti di organico della qualifica dirigenziale (max 6% minore finanziamento cap bilancio).	0,00
<b>Totale altri incrementi con carattere di certezza e stabilità</b>		<b>0,00</b>

### DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE FISSA (riduzione del personale in servizio consolidata al 31/12/2015)

Fonte normativa		
2015	<b>Art. 9, comma 2-bis, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 come modificato dall' comma 456, dell'articolo 1, della legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014). Fondo anno 2015</b>	9.966,00

Tale decurtazione, pari ad €. 9.966,00, è stata operata sulle risorse stabili destinate annualmente al trattamento accessorio del personale dell'anno 2015 per effetto del citato primo periodo dell'articolo 9, comma 2-bis a seguito della riduzione di personale dirigenziale con il metodo della semisomma, come si evince dall'allegato prospetto che tiene conto della percentuale di riduzione del 7,29% del limite per effetto della cessazione di una unità di personale dirigenziale avvenuta il 01/06/2014.

Fonte normativa		
2016	<b>comma 236 della LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). Fondo anno 2016</b>	31.779,00

Tale decurtazione del 19,75%, pari ad €. 31.779,00, è stata operata sulle risorse stabili destinate annualmente al trattamento accessorio del personale dell'anno 2016 in esecuzione del citato comma 236 della LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 (riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio tenendo conto del personale assumibile

ai sensi della normativa vigente), per effetto del permanere della vacanza della posizione dirigenziale anche nel 2015, dando atto che a seguito della copertura del posto vacante nel corso del 2016 il Fondo potrebbe reintegrato della somma decurtata a seguito della emanazione del nuovo CCNL.

	Fonte normativa	
2017 - 2018	comma 236 della LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). Fondo anno 2017	31.779,00

Tale decurtazione del 19,75%, pari ad €. 31.779,00, è stata confermata anche per l'anno 2017 e 2018 sulle risorse stabili destinate annualmente al trattamento accessorio del personale in esecuzione del citato comma 236 della LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 (riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente), per effetto del permanere della vacanza della posizione dirigenziale anche nel 2016, dando atto che, nonostante la prevista copertura del posto vacante avvenuta nel luglio del 2016, il Fondo 2019 non viene provvisoriamente reintegrato della somma decurtata nelle more della emanazione del nuovo CCNL.

## PARTE "STABILE" DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2018: €. 214.604,00

### SEZIONE II – Risorse variabili

Si tratta di poste che, non avendo carattere di certezza e stabilità nel tempo, non possono essere consolidate e debbono essere espressamente quantificate in occasione della costituzione del Fondo di ciascun anno.

Sono da includere in questo gruppo, ove esplicitamente previste dai relativi Contratti collettivi di primo livello, fra l'altro le voci:

- Entrate conto terzi/utenza e sponsorizzazioni (articolo 43 Legge n. 449/1997)
- Risparmi di gestione (articolo 43 Legge n. 449/1997)
- Risorse per incarichi aggiuntivi (con riferimento al personale dirigente)
- Risorse non utilizzate Fondo/Fondi anno precedente (art. 28 comma 2 CCNL 1998/2001)

#### SEZIONE II – Risorse variabili

	Risorse variabili a destinazione non vincolata dalla legge	
1	art. 26, comma 1, lett. b) del CCNL 1998/2001 art. 43, comma 5, della Legge 449/1997: - Economie di gestione derivanti dalle spese tecniche e generali" dei QTE	0,00
2	art. 26 CCNL 23.12.1999) comma1 lett. c) - art. 2, comma 3, del D.lgs. n. 165/2011 (riassorbimento incrementi retributivi non previsti da contratti)	0,00
3	art. 26 CCNL 23.12.1999) comma1 lett. h) - Onnicomprensività, Incarichi non connessi direttamente alla posizione dirigenziale attribuita	0,00
	<b>Totale Risorse variabili a destinazione non vincolata dalla legge</b> (determinazione D.G. n. 06 del 20/01/2014) (non incluse entro il limite previsto dall'articolo 9 comma 2 bis DL 78/2010)	<b>0,00</b>

	Risorse Variabili a destinazione vincolata dalla legge art. 26, comma 1, lett. e) CCNL 1998/2001	
1	art. 26, comma 1, lett. e) CCNL 1998/2001 (art. 37 del CCNL del 23.12.1999) compensi avvocatura Risorse con vincolo di destinazione per legge (art. 9 della legge 11.08.2014, n. 114)	40.000,00
2	art. 26, comma 1, lett. e) CCNL 1998/2001 (art. 113, del D. lgs n. 50 del 18/04/2016 nel testo aggiornato con il D. lgs 56/2017 e la legge n. 96/2017)– prestazioni professionali per la progettazione di opere pubbliche Risorse con vincolo di destinazione per legge applicate a chiusura esercizio (incentivo non più previsto per la dirigenza)	0,00
	<b>totale Risorse Variabili a destinazione vincolata dalla legge</b>	<b>40.000,00</b>

	Risorse non utilizzate Fondo/Fondi anno precedente (art. 28 comma 2 CCNL del 23.12.1999)	
1	Economie anno precedente	42.582,00
	<b>Totale Risorse Variabili</b>	<b>82.582,00</b>

## VERIFICA ECONOMIE ANNO PRECEDENTE

Destinazione risorse decentrate Area della Dirigenza consuntivo 2018		
art. 27-29 del C.C.N.L. del 23.12.1999		
DESCRIZIONE	Destinazioni 2018	Consuntivo 2018
	previsione	utilizzi effettivi
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	-	-
RETRIBUZIONE DI RISULTATO EX ART. 43 I. 449/97)	-	-
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - ART. 92, CC. 5-6, D.LGS. 163/2006)	-	-
LIQUID. SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ENTE (ART. 37 CCNL 98-01)	9.948	9.948
INCARICHI DA SOGGETTI TERZI (ART. 20, CC. 3-5 CCNL 06-09)	-	-
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997)	-	-
<b>Totale destinazioni non contrattate dal CI di riferimento</b>	<b>9.948</b>	<b>9.948</b>
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	128.258	121.129
RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2016 (liquidazione somme erroneamente decurtate 2016)	-	42.444
RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2018	88.000	75.588
<b>Totale destinazioni contrattate dal CI di riferimento</b>	<b>216.258</b>	<b>239.162</b>
RISORSE ANCORA DA CONTRATTARE (Economie anno 2018)	65.486	42.582
<b>Totale destinazioni ancora da regolare</b>	<b>65.486</b>	<b>42.582</b>
<b>TOTALE RISORSE DESTINATE</b>	<b>291.692</b>	<b>291.692</b>
<b>Verifica copertura complessiva utilizzi</b>	-	<b>-0</b>

### SEZIONE III – Eventuali decurtazioni del fondo

(Modulo I) Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

La quantificazione del Fondo per la contrattazione integrativa data dalla somma delle poste di cui ai due punti precedenti (*Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità + Risorse variabili*) costituisce una esposizione di natura tendenziale rispetto alla quale vanno eventualmente operate alcune rettifiche in riduzione dettate per: **a.** rispetto di specifiche previsioni normative **b.** recupero entro la tornata contrattuale successiva di somme erogate in violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge ai sensi e per gli effetti del dell'articolo 40 comma 3-quinquies del Decreto Legislativo n. 165/2001 come novellato dall'articolo 54 del Decreto Legislativo n. 150/2009

Questa sezione del modulo di costituzione del Fondo va compilata specificando alternativamente l'assenza di vincoli che impongano decurtazioni al Fondo ovvero l'elenco delle decurtazioni effettuate, corredate delle relative note esplicative.

#### Vincoli normativi storici

**Articolo 9 comma 2 bis del DL 78 / 2010 e smi** come modificato dalla l. 27/12/2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014):  
*“A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.”*

**Comma 236 della LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)** “...a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.”

La Ragioneria Generale dello Stato ha emanato la circolare n. 20 del 08 maggio 2015 con la quale ha emanato le prime Istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa, in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio, 2010, n. 122 come modificato dall'articolo 1, comma 456 della legge n. 147/2013.

La delibera n. 51/2011 della Corte dei Conti sezioni riunite esclude dal rispetto del limite 2010 anche le quote per la progettazione ex art. 92, commi 5 e 6 del d.lgs. 163/2006 nonché i compensi professionali degli avvocati in relazione a sentenze favorevoli all'Amministrazione. Non rilevano infine, ai fini del rispetto del limite 2010, le eventuali risorse non utilizzate del fondo anno precedente e rinviate all'anno successivo (laddove contrattualmente previsto) in quanto le stesse non rappresentano un incremento del fondo ma un mero trasferimento temporale di spesa di somme già certificate.

Sono da includere nel limite di cui all'articolo 9 comma 2 bis le risorse destinate a Compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli derivanti da cause con spese compensate, nonché le risorse derivanti da Sponsorizzazioni, accordi di collaborazione ecc. ex art. art. 20 comma 2 C.C.N.L. 06-09, riferiti ad attività ordinariamente rese prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010.

## Nuovi vincoli normativi

Con l'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Tale previsione opera, per esplicita previsione legislativa, già dallo scorso 1° gennaio 2017 e la norma abroga il comma 236 della legge n. 208/2015, per il quale i fondi non dovevano superare quelli del 2015 e dovevano essere ridotti in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio, tenendo conto degli assumibili;

## Verifica del rispetto dei limiti periodo 2016-2019

ATTESO che allo stato attuale il principale vincolo normativo che limita la crescita del fondo o comunque che ne ha nel passato imposto una riduzione, sono:

L'articolo 9 comma 2 bis del DL 78/2010 come modificato dalla legge di stabilità 2014 con il comma 456, dell'articolo 1, della legge n. 147/2013, il quale stabilisce che "A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo."

Il comma 236 della LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) il quale stabilisce che "...a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente."

La Ragioneria Generale dello Stato ha emanato la circolare n. 20 del 08 maggio 2015 con la quale ha emanato le prime Istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa, in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio, 2010, n. 122 come modificato dall'articolo 1, comma 456 della legge n. 147/2013.

La circolare, innanzitutto, ha specificato che il comma 456, dell'articolo 1, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha modificato l'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, introducendo innovazioni in ordine alla determinazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa. Più precisamente il predetto comma 456, dell'articolo 1, ha previsto che nell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 78/2010, le parole "e sino al 31 dicembre 2013" vengano sostituite dalle seguenti "e sino al 31 dicembre 2014" e ha inoltre introdotto nella parte finale del testo dell'articolo 9, comma 2-bis, il seguente periodo "A decorrere dall'1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo".

Per effetto di tali modifiche è stata prorogata, fino al 31 dicembre 2014, l'operatività del primo periodo dell'articolo 9, comma 2-bis, del citato decreto-legge 78/2010, e sono stati resi strutturali, a decorrere dall'anno 2015, i conseguenti risparmi di spesa. Ne deriva pertanto che, a partire dal 1° gennaio 2016:

- non opera più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituenti i fondi;
- le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate, nell'anno 2014 e 2015, per effetto del primo periodo dell'articolo 9, comma 2-bis (applicazione del limite relativo all'anno 2010 e riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento alla diminuzione riscontrata nell'anno 2014 rispetto al 2010).
- ai sensi del sopra richiamato art. 1 comma 236 della legge di stabilità 2016, l'applicazione del tetto costituito dal fondo 2015 e la riduzione del fondo in proporzione alle cessazioni, operi "Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli artt. 11 e 17 della Legge 7.8.2015 n. 124...";
- in attesa di detti decreti, si è ritenuto, in via prudenziale, di costituire la parte stabile del fondo 2017 nel medesimo importo dell'anno 2015 (costituente tetto di spesa) decurtata provvisoriamente in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;

L'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, ai sensi del quale a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Tale previsione opera, per esplicita previsione legislativa, già dallo scorso 1° gennaio 2017 e la norma abroga il comma 236 della legge n. 208/2015, per il quale i fondi non dovevano superare quelli del 2015 e dovevano essere ridotti in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio, tenendo conto degli assumibili;



- Ne deriva, pertanto, che la parte stabile del Fondo 2019, così come disposto per il 2017 e il 2018, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

A seguito di tali verifiche, per effetto della normativa citata, è stata operata una prima decurtazione, pari ad €. 9.966,00, sulle risorse stabili destinate annualmente al trattamento accessorio del personale dell'anno 2015, conseguentemente alla riduzione di personale dirigenziale con il metodo della semisomma, come si evince dal seguente prospetto di calcolo che tiene conto della percentuale di riduzione del 7,29% del limite per effetto della cessazione di una unità di personale dirigenziale avvenuta il 01/06/2014.

A decorrere dal 01/01/2016 ai sensi del citato comma 236 della LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 (riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente), per effetto del permanere della vacanza della posizione dirigenziale anche nel 2015 e nella prima metà del 2016, è stata operata una ulteriore decurtazione del 19,75%, pari ad €. 31.779,00, sulle risorse stabili destinate annualmente al trattamento accessorio del personale dirigenziale del corrente anno, dando atto che, nonostante la prevista copertura del posto vacante avvenuta nel luglio del 2016, il Fondo 2017, 2018 e 2019 non è stato reintegrato della somma decurtata.

Accertato, infine, che il valore del fondo risorse decentrate stabili anno 2019, non può superare il tetto di spesa della parte stabile del fondo 2016 ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, pari ad €. 214.604,00 per effetto delle decurtazioni già operate nel passato, escludendo dal conteggio solo gli importi riconducibili agli incentivi per il personale dell'Avvocatura interna e le economie anni precedenti, nel rispetto della citata deliberazione n. 51/2011 della Corte dei Conti a Sezioni Riunite, si riporta di seguito il prospetto di costituzione del Fondo anno corrente e il raffronto con i Fondi 2016, 2017 e 2018:

**Costituzione Fondo risorse decentrate Area della Dirigenza anno 2019**  
**art. 26 del C.C.N.L. del 23.12.1999**

DESCRIZIONE	2016	2017	2018	2019
<b>Risorse stabili</b>				
art. 26 comma 1 lett) a C.C.N.L. 23-12-99	79.615,00	79.615,00	79.615,00	79.615,00
art. 26 comma 1 lett) d C.C.N.L. 23-12-99 (1,25% monte salari dirigenza anno 1997)	1.113,00	1.113,00	1.113,00	1.113,00
art. 26 comma 4 C.C.N.L. 23-12-99	138.887,00	138.887,00	138.887,00	138.887,00
art. 23 comma 1 C.C.N.L. 22.2.2006 (aumento €. 520,00 dall'1.1.2002 x 4 dirigenti)	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
art. 23 comma 3 C.C.N.L. 22.2.2006 (dall'1.1.2003 incremento dell'1,66% del monte salari dirigenza anno 2001 pari ad €. 277.588,00)	4.608,00	4.608,00	4.608,00	4.608,00
art. 4 comma 1 C.C.N.L. 14.5.2007 (aumento €. 1.144,00 dall'1.1.2005 x 4 dirigenti)	4.576,00	4.576,00	4.576,00	4.576,00
art. 4 comma 4 C.C.N.L. 14.5.2007 ( incremento dall'1.1.2006 dello 0,89% del monte salari della dirigenza anno 2003 pari ad €. 267.320,00)	2.379,00	2.379,00	2.379,00	2.379,00
art. 16 comma 1 C.C.N.L. 22.2.2010 (aumento €. 478,80 dall'1.1.2007 x 4 dirigenti)	1.915,00	1.915,00	1.915,00	1.915,00
art.16 comma 4 C.C.N.L. 22.2.2010 ( incremento dal 31.12.2007 dell'1,78% del monte salari della dirigenza anno 2005 pari ad €. 335.726)	5.873,00	5.873,00	5.873,00	5.873,00
art. 5 comma 1 C.C.N.L. 3.8.2010 (aumento €. 611,00 dall'1.1.2009 x 4 dirigenti)	2.444,00	2.444,00	2.444,00	2.444,00
art.5 comma 4 C.C.N.L. 3.8.2010 ( incremento dal 1.1.2009 dello 0,73% del monte salari della dirigenza anno 2007 pari ad €. 396.264,00)	2.893,00	2.893,00	2.893,00	2.893,00
art. 26 comma 3 C.C.N.L. 23-12-99 (incremento dotazioni organiche dirigenza da 4 a 5 dirigenti)				
<b>DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE RISSA</b>	31.779	31.779	31.779	31.779
<b>ARROTONDAMENTI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>	<b>214.604,00</b>	<b>214.604,00</b>	<b>214.604,00</b>	<b>214.604,00</b>
<b>Risorse variabili NON soggette al limite</b>				
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 28, C.2, CCNL 1999)	29.960	68.816	67.140	42.582
art. 20 comma 2 C.C.N.L. 06-09 (Incremento Fondo Deliberazione comm. n. 14/2009 – 1,5% Spese tecniche generali)	-	-	-	-
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - ART. 92, CC. 5-6, D.LGS. 163/2006)	-	-	-	-
LIQUID. SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ENTE (ART. 37 CCNL 98-01)	10.178	12.538	9.948	40.000
INCARICHI DA SOGGETTI TERZI (ART. 20, CC. 3-5 CCNL 06-09)				
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997) <sup>(6)</sup>	7.656	-	-	-
	-	-	-	-
	47.794	81.354	77.088	82.582
<b>TOTALE RISORSE VARIABILE</b>	<b>47.794</b>	<b>81.354</b>	<b>77.088</b>	<b>82.582</b>
<b>TOTALE <sup>(7)</sup></b>	<b>262.398</b>	<b>295.958</b>	<b>291.692</b>	<b>297.186</b>
<b>TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO <sup>(7)</sup></b>	<b>214.604</b>	<b>214.604</b>	<b>214.604</b>	<b>214.604</b>

Applicando la "regola" definita dalla Ragioneria Generale dello Stato a questo Ente si attesta che:

- Le risorse sottoposte a vincolo sono contenute nel limite massimo per il finanziamento del trattamento accessorio;
- Che in ogni caso il rispetto del limite di spesa costituito dal Fondo sarà verificato a consuntivo prima di procedere all'erogazione del trattamento economico di risultato.

Pertanto i vincoli e i limiti previsti dalla normativa di riferimento, sono stati rispettati.

**SEZIONE IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione**

<b>A) Fondo tendenziale 2019</b>	<b>RISORSE</b>
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	214.604,00
Risorse variabili	82.582,00
<b>Totale Fondo tendenziale</b>	<b>297.186,00</b>

<b>B) (eventuali) decurtazioni del Fondo tendenziale 2019</b>	<b>RISORSE</b>
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	0,00
Decurtazione risorse variabili	0,00
<b>Totale decurtazioni Fondo tendenziale</b>	<b>0,00</b>

<b>C) Fondo sottoposto a certificazione 2019</b>	<b>RISORSE</b>
	<b>214.604,00</b>
<b>Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione</b>	
	<b>82.582,00</b>
<b>Totale risorse variabili sottoposto a certificazione</b>	
<b>Totale Fondo sottoposto a certificazione</b>	<b>297.186,00</b>

## **– Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo**

*“parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”*

## **MODULO II– Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa**

### **SEZIONE I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o, comunque, non regolate specificamente dal contratto integrativo sottoposto a Certificazione**

In questa sezione sono rappresentate tutte le poste la cui disciplina esula dall'attività negoziale integrativa come descritta nel contratto integrativo sottoposto a certificazione. Fanno parte di questa sezione:

- a. gli istituti del Fondo la cui quantità è regolata in modo non modificabile dal Contratto collettivo di primo livello (es. in generale nel caso del personale dirigente, la quota minima di retribuzione di posizione ivi disciplinata)
- b. gli istituti del Fondo la cui quantificazione, pur demandata alla negoziazione integrativa, è regolata da contratti pregressi su cui il contratto integrativo sottoposto a certificazione non interviene (es. la retribuzione di posizione parte variabile già negoziata, ancora con riferimento al personale dirigente)

In tale sezione, in fase di costituzione definitiva, sono pertanto iscritte le risorse effettivamente utilizzate per erogare gli speciali incentivi previsti dalla legge: risorse per gli incentivi collegati alla progettazione o pianificazione di opere o lavori pubblici, compensi legali, compensi ex art. 43 Legge 449/97 (Si veda in ogni caso il modulo I sezione II della presente relazione).

**Ai sensi degli artt. 4 e 5 del vigente Accordo di concertazione decentrata integrativa area della dirigenza IACP di Caltanissetta 2019, al Fondo, come costituito ai sensi dell'art. 3, vanno aggiunte a consuntivo le risorse:**

- destinate e corrisposte a titolo di compensi professionali legali di cui all'art. 37 del CCNL 23/12/99 e delle intervenute disposizioni normative di cui all'art. 9 della Legge 114/2014, nonché dei criteri fissati dall'Ente a seguito di apposito regolamento approvato con Delibera Consiglio di Amministrazione n. 09 del 14/05/2015, adeguato alla citata normativa;

**Ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del vigente Accordo decentrato integrativo area della dirigenza IACP di Caltanissetta 2019:**

*I dirigenti che svolgono particolare attività a favore dell'Ente, con il diritto a percepire i compensi professionali riconosciuti ai sensi dell'art. 37 del CCNL del 23.12.1999; art. 12 - comma 1 - lett. b) del D.L. n. 437/1996, convertito nella legge n. 556/1996, art. 9 della Legge 114/2014, nonché dalle altre disposizioni di legge e di contratto collettivo nazionale che riconoscono compensi aggiuntivi, partecipano alla retribuzione di risultato; la retribuzione di risultato sarà erogata per intero qualora la somma per i compensi professionali anzidetti non superi il 30% della retribuzione di posizione in godimento. In caso di superamento del suddetto importo, la retribuzione di risultato sarà decurtata del 20%.*

**Riepilogo Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa**

	<b>Fonte contrattuale e funzione da retribuire</b>	<b>RISORSE</b>
	<b>RETRIBUZIONE DI POSIZIONE</b> (CCNL 23/12/1999 ART. 27 come modificato dall'art. 24 CCNL 22.2.2006)	
	<b>RETRIBUZIONE DI RISULTATO</b> (CCNL 23/12/1999 ART. 29)	

1	<b>art. 26, comma 1, lett. e) CCNL 1998/2001</b> Incentivo collegato alla progettazione di opere e lavori pubblici; D.lgs 50/2016 e s.m.i. – (incentivi non più previsti per la dirigenza);	0,00
2	<b>art. 26, comma 1, lett. e) CCNL 1998/2001</b> Compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli - (art. 37, ccnl 99-01) – (€ 40.000,00 presunti sulla base di quanto erogato mediamente negli anni e delle sentenze previste nel corso dell'anno. L'importo definitivo sarà rimodulato a consuntivo);	40.000,00
<b>Totale Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa</b>		<b>40.000,00</b>

## SEZIONE II – Destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo

In questa sezione vanno rappresentate tutte le poste regolate dall'attività negoziale come formalizzate nel contratto integrativo. In questa sezione vanno quindi riportati i diversi istituti economici la cui quantità risulta formalmente negoziata nel contratto integrativo sottoposto a certificazione. Questi istituti appartengono in linea generale alle seguenti tipologie:

Personale dirigente:

- retribuzione di posizione (graduazione delle funzioni) per le quote che superano quelle definite sede in contrattazione di primo livello ed in variazione rispetto a quelle definite in sede di contrattazione integrativa precedente
- retribuzione di risultato (a sua volta dettagliabile distinguendo separatamente le quote derivanti da incarichi esterni aggiuntivi, quelle da attività di interim/sostituzione, quelle da attività di progettazione ecc.)
- (ove previsto, come nel caso del SSN) ulteriori istituti contrattati.

	<b>fonte contrattuale e funzione da retribuire</b>	<b>RISORSE</b>
<b>1</b>	<b>RETRIBUZIONE DI POSIZIONE</b> (CCNL 23/12/1999 ART. 27 come modificato dall'art. 24 CCNL 22.2.2006 - art 5 comma 1 previgente CCDI 2011-2015) (art. 4 Accordo di concertazione decentrata 2018)	
	Dirigente incaricato della Direzione di Area (45.102,87x0,95=42.848,00 per n. 2 dirigenti in servizio) (art. 5 CCNL del 3.8.2010) (art. 4, comma 1, punto 1, Accordo di concertazione decentrata 2019)	85.696,00
	Dirigente incaricato della Direzione generale: è pari all'indennità teorica massima prevista dal CCNL di riferimento nel tempo vigente. Al Dirigente regionale in assegnazione temporanea attualmente incaricato della direzione generale per l'anno 2019 sono corrisposti i seguenti importi: <i>(45.102,87 valore max della retribuzione di posizione (art. 5 CCNL del 3.8.2010 riparametrata alla indennità di posizione di parte fissa in godimento come prevista dal CCNL di riferimento fino al 31/07/2019 per complessivi € 22.000,00)</i> <i>(dal 01/08/2019 è riconosciuta l'indennità teorica massima prevista dal CCNL di riferimento nel tempo vigente, pari a complessivi € 18.804,00)</i>	40.804,00
	<b>Totale retribuzione di posizione</b>	<b>126.500,00</b>
<b>2</b>	<b>RETRIBUZIONE DI RISULTATO</b> (CCNL 23/12/1999 ART. 29 - art 6 comma 1 -2 CCDI 2011-2015)	-----
	Dirigenti di ruolo incaricati della Direzione di Area: è pari al 35% della retribuzione complessiva del dirigente* considerata al netto della retribuzione individuale di anzianità e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprendività. Essa viene erogata in base ai criteri definiti dagli strumenti di valutazione vigenti in proporzione al raggiungimento degli obiettivi prefissati. (n. 2 dirigenti)	96.000,00
	Dirigente incaricato della Direzione generale: è pari al 35% della retribuzione complessiva del dirigente* considerata al netto della retribuzione individuale di anzianità e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprendività. Essa viene erogata in base ai criteri definiti dagli strumenti di valutazione vigenti in proporzione al raggiungimento degli obiettivi prefissati.	

Dirigente che sia incaricato temporaneamente delle funzioni dirigenziali ad interim di una posizione vacante o scoperta per assenza superiore a tre mesi. E' pari al 20% della retribuzione di posizione massima riconoscibile alla posizione dirigenziale vacante, prevista dall'accordo decentrato in esame, ed è erogata a titolo di retribuzione di risultato. <i>(Per l'anno 2019 la eventuale indennità di interim da riconoscere al Direttore Generale è sospesa in attesa della sottoscrizione del nuovo CCNL dell'area della dirigenza del comparto Funzioni Locali. Le relative risorse sono, pertanto, accantonate)</i>	8.570,00
<b>Totale retribuzione di risultato</b>	<b>104.570,00</b>
<b>Totale destinazioni specificamente regolate dall'Accordo integrativo in esame</b>	<b>231.070,00</b>

#### **Retribuzione di posizione (art. 27 CCNL 23.12.1999, come modificato dall'art. 24 CCNL 22.2.2006)**

La retribuzione di posizione dei dirigenti dello IACP di Caltanissetta è determinata tenendo conto dei parametri connessi alla collocazione nella struttura, alla complessità organizzativa, alle responsabilità gestionali interne ed esterne ed è contenuta nei limiti previsti dal comma 2, come modificato dall'art. 5, comma 3, del CCNL 3/8/2010, è erogata per dodici mensilità. Ai sensi dell'art. 4, punto 2, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione devono essere integralmente utilizzate. Eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili sono utilizzate per finanziare la retribuzione di risultato del medesimo anno in proporzione al pe-so percentuale della valutazione ottenuta. Eventuali economie derivanti dal non integrale utilizzo della retribuzione di risultato a seguito della valutazione annuale sono, viceversa, accantonate e quindi riassegnate al finanziamento della retribuzione di posizione e risultato a decorrere dall'esercizio finanziario successivo.

Ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo decentrato integrativo area della dirigenza IACP di Caltanissetta 2019 in esame, la graduazione della retribuzione di posizione è effettuata in conformità agli strumenti di valutazione delle responsabilità e delle performance, definiti dagli atti di organizzazione e programmazione dell'Ente. È erogata mensilmente per dodici mensilità ai dirigenti in servizio, compresa la Direzione generale.

La retribuzione di posizione riconosciuta a:

Dirigente incaricato della Direzione di Area: è pari al 95% della indennità teorica massima prevista dal CCNL di riferimento nel tempo vigente;

Eventuale Dirigente esterno incaricato della Direzione di Area in assegnazione temporanea: è pari a quanto previsto dal Contratto individuale di lavoro nel tempo vigente;

Dirigente incaricato della Direzione generale: è pari all'indennità teorica massima prevista dal CCNL di riferimento nel tempo vigente.

Qualora un dirigente sia incaricato temporaneamente delle funzioni dirigenziali ad interim di una posizione vacante o scoperta per assenza superiore a tre mesi, al dirigente incaricato è riconosciuta una retribuzione di risultato aggiuntiva a quella ordinariamente spettante per la posizione dirigenziale di cui è titolare. Tale retribuzione aggiuntiva di risultato è fissata nella misura del 20% della retribuzione di posizione massima riconoscibile alla posizione dirigenziale vacante, prevista dal presente accordo decentrato.

Con delibera Commissariale n. 17 del 11/04/2014 e successiva Deliberazione n. 32 del 13/10/2017, è stato approvato il regolamento sulla nomina e sul funzionamento dell'organismo indipendente di valutazione (O.I.V.) di cui all'Art. 14 D.lgs n. 150/2009). Con deliberazione comm. n. 02 del 10/01/2019 è stato nominato il nuovo Organismo Indipendente di Valutazione della Performance monocratico ex art. 14 del D.lgs 150/2009.

#### **Retribuzione di risultato (art. 29 CCNL 23.12.1999)**

Ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 165/2001 e s.m.i., comma 1-bis. il trattamento accessorio collegato ai risultati deve costituire almeno il 30 per cento della retribuzione complessiva del dirigente considerata al netto della retribuzione individuale di anzianità e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprendività; essa viene erogata in base ai criteri definiti dagli strumenti di valutazione vigenti in proporzione al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

La retribuzione di risultato può essere erogata solo a seguito di preventiva definizione degli obiettivi annuali, nel rispetto dei principi di cui all'art. 14, comma 1, del D.lgs.n.165/2001, e della positiva verifica e certificazione dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con detti obiettivi, secondo le risultanze dei sistemi di valutazione di cui all'art. 23 del CCNL del 10.4.1996 come sostituito dall'art. 14 dello stesso CCNL.

Al riguardo il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/8/2012, n. 189). All'art. 5. Comma 11 ha previsto che:

**11.** *Nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141, e in attesa dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le amministrazioni, ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance individuale sulla base di criteri di selettività e riconoscimento del merito, valutano la performance del personale dirigenziale in relazione:*

*a) al raggiungimento degli obiettivi individuali e relativi all'unità organizzativa di diretta responsabilità, nonché al contributo assicurato alla performance complessiva dell'amministrazione. Gli obiettivi, predeterminati all'atto del conferimento dell'incarico dirigenziale, devono essere specifici, misurabili, ripetibili, ragionevolmente realizzabili e collegati a precise scadenze temporali;*

*b) ai comportamenti organizzativi posti in essere e alla capacità di valutazione differenziata dei propri collaboratori, tenuto conto delle diverse performance degli stessi.*

**11-quater.** *Ciascuna amministrazione monitora annualmente, con il supporto dell'Organismo indipendente di valutazione, l'impatto della valutazione in termini di miglioramento della performance e sviluppo del personale, al fine di migliorare i sistemi di misurazione e valutazione in uso.*

Inoltre le indicazioni della disciplina contrattuale possono essere applicate solo in coerenza e nel rispetto delle previsioni del Titolo II del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.

Tali destinazioni saranno pertanto concretamente erogate con le modalità previste dal vigente Accordo decentrato integrativo area della dirigenza IACP di Caltanissetta 2019 in esame, in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi di ciascun dirigente.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 5 dell'Accordo decentrato integrativo area della dirigenza in esame, i dirigenti che svolgono particolare attività a favore dell'Ente, con il diritto a percepire i compensi professionali riconosciuti ai sensi dell'art. 37 del CCNL del 23.12.1999; art. 12 - comma 1 - lett. b) del D.L. n. 437/1996, convertito nella legge n. 556/1996, art. 9 della Legge 114/2014, nonché dalle altre disposizioni di legge e di contratto collettivo nazionale che riconoscono compensi aggiuntivi, partecipano alla retribuzione di risultato; la retribuzione di risultato sarà erogata per intero qualora la somma per i compensi professionali anzidetti non superi il 30% della retribuzione di posizione in godimento. In caso di superamento del suddetto importo, la retribuzione di risultato sarà decurtata del 20%.

Ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 13/2014, come modificato dall'art. 14 della L.R. 8/2016, il trattamento economico annuo complessivo fiscale dei dipendenti degli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione non può essere superiore a 100.000 euro annui lordi. L'eventuale adeguamento annuale dei limiti retributivi di cui al suddetto articolo si applica solo in corrispondenza dei miglioramenti retributivi derivanti dalle procedure di contrattazione relative al contratto di appartenenza. Resta in ogni caso ferma l'applicazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 31 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6. Alla data odierna, ai fini dell'adeguamento annuale dei limiti retributivi di cui al suddetto articolo, non è ancora stato sottoscritto il CCNL del comparto Regioni Autonomie Locali, contratto di appartenenza degli IACP siciliani, fermo restando che il trattamento fisso e continuativo della dirigenza dell'Ente (tabellare e posizione) è attualmente inferiore al limite fissato dalla norma, mentre il trattamento eventuale e variabile di risultato è escluso dal citato limite retributivo. A tal fine l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti – Servizio 3 – Vigilanza Enti, con nota del 20.02.2019, prot. n. 9667, ha chiarito, tra l'altro, che "Il principio di carattere generale ....., ha individuato nel trattamento fondamentale anche le componenti del trattamento accessorio aventi carattere fisso e continuativo indicato nel CCNL che sono inderogabili per legge. Ne deriva che l'individuazione delle componenti del trattamento economico fondamentale a carattere eventuale e variabile, proprio per la particolarità dell'applicazione agli II.AA.CC.PP. del contratto CCNL degli enti locali, dovrà essere rimesso alla valutazione in sede di contrattazione sindacale". Si precisa che, ai sensi del comma 5 del citato articolo 13 della Legge regionale 13/2014, non sono soggette al limite le ulteriori indennità percepite che non gravano sul bilancio della Regione;

### **SEZIONE III –(eventuali) Destinazioni ancora da regolare**

Questa sezione va utilizzata unicamente se la delegazione negoziale, nonostante l'indicazione di carattere generale di concludere la negoziazione del Fondo in un'unica sessione negoziale, si trova nella necessità di rinviare la contrattazione di specifiche risorse esplicitamente individuate e al contempo di dare esecutività al Contratto Integrativo che regola le restanti risorse.

Tenuto conto che risulta temporaneamente vacante la posizione dirigenziale dell'Area Tecnica-Patrimoniale, retta ad interim dalla direzione generale, le risorse disponibili non sono state destinate, ma accantonate in attesa di copertura del posto. Le Risorse non destinate e accantonate ammontano ad €. 26.116,00.

## SEZIONE IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione

	<i>lordo dipendente</i>
<b>Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo</b>	<b>231.070,00</b>
<b>Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare</b>	<b>26.116,00</b>
<b>Totale definizione delle poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione</b>	<b>297.186,00</b>

## SEZIONE V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

*“parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”*

## SEZIONE VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico finanziaria, del rispetto di vincoli di carattere generale

### Rispetto vincoli per la destinazione risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa

Ai sensi dell'articolo 40 comma 3 quinquies dlgs 165/2011 Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali (e quindi lo IACP che applica tale contratto) possono destinare risorse aggiuntive (risorse *variabili a destinazione non vincolata*) alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti del:

- Rispetto dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale;
- Rispetto dei vincoli di bilancio;
- Rispetto del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa.

Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato:

- All'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
- Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.

MISURA	FONTE	PARERI E CIRCOLARI
Rispetto del Patto di stabilità regionale	<b>art. 16, comma 4, L.R. 11/2010 (e s.m.i.)</b> - Per gli esercizi finanziari 2011-2016, il concorso degli enti destinatari del presente articolo, agli obiettivi di finanza pubblica della Regione è fissato, in termini di competenza e di cassa, nella misura degli importi registrati nell'anno 2009 decurtati del 2 per cento calcolato sul saldo finanziario di parte corrente, ivi comprese le spese relative a consulenze, incarichi e collaborazioni. Per quanto riguarda le spese del personale, le stesse non possono superare quelle registrate nell'anno 2009;	Circolare 4/2016 Assessorato reg. Economia.
Limiti al trattamento economico del personale	L.R. n. 13/2014 art. 13 comma 3, come modificato dall' Art. 14 L.R. n. 8/2016: il trattamento economico annuo complessivo fiscale dei dipendenti, per il periodo 1 luglio 2014 - 31 dicembre 2016, non può superare il tetto di 160 mila euro annui. Il trattamento economico complessivo dei dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, degli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione non può essere superiore a 100.000 euro annui lordi. Si riporta di seguito il testo:  2. Al fine di conseguire risparmi di spesa attraverso la razionalizzazione della spesa pubblica regionale nonché al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, per il periodo 1 luglio 2014	Circolare 14 giugno 2016 n. 15 Assessorato Regionale dell'economia

	<p>- 31 dicembre 2016, i trattamenti onnicomprensivi di pensione, compresi quelli in godimento, in tutto o in parte a carico dell'Amministrazione regionale e del Fondo pensioni Sicilia, non possono superare il tetto di 160 migliaia di euro annui.</p> <p>3. Lo stesso limite di cui al comma 2 si applica al trattamento economico annuo complessivo fiscale dei dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli enti del settore sanitario. Il trattamento economico complessivo dei dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, e dei titolari di contratti di lavoro degli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione, delle società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, che svolgono l'attività esclusivamente con affidamenti diretti della stessa Regione, nonché degli enti che, a qualunque titolo, ricevono trasferimenti o contributi a carico del bilancio della Regione, non può essere superiore a 100.000 euro annui lordi.</p> <p>A tal fine l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti – Servizio 3 – Vigilanza Enti, con nota del 20.02.2019, prot. n. 9667, ha chiarito, tra l'altro, che "Il principio di carattere generale ..... ha individuato nel trattamento fondamentale anche le componenti del trattamento accessorio aventi carattere fisso e continuativo indicato nel CCNL che sono inderogabili per legge. Ne deriva che l'individuazione delle componenti del trattamento economico fondamentale a carattere eventuale e variabile, proprio per la particolarità dell'applicazione agli II.AA.CC.PP. del contratto CCNL degli enti locali, dovrà essere rimesso alla valutazione in sede di contrattazione sindacale".</p>	<p>Nota del 20.02.2019, prot. n. 9667, dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti – Servizio 3 – Vigilanza Enti.</p>
<b>vincoli risorse contratti integrativi</b>	<p><b>Art. 9, comma 2-bis, DL 78/2010</b></p> <p>«l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio»</p>	<p>CDC SR delibera 51/contr/2011<sup>1</sup> circa i vincoli dell'art. 9, c. 2 bis, DL 78/2010 Circolare RGS 12/2011 Circolare RGS 20/2015</p>
<b>vincoli alla dinamica retributiva Legge stabilità</b>	<p><b>Art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017</b></p> <p>stabilisce che "...a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Tale previsione opera, per esplicita previsione legislativa, già dallo scorso 1° gennaio 2017 e la norma abroga il comma 236 della legge n. 208/2015, per il quale i fondi non dovevano superare quelli del 2015 e dovevano essere ridotti in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio, tenendo conto degli assumibili."</p>	

Il mancato rispetto di tali parametri e del patto di stabilità comporta l'impossibilità per l'amministrazione di erogare materialmente la parte di risorse che sono da considerare come risorse aggiuntive.

### **Rispetto del Patto di stabilità regionale art. 16, comma 4, L.R. 11/2010 (e s.m.i.)**

Il rispetto dei parametri di virtuosità viene effettuato in relazione al bilancio di previsione 2019, ed in relazione al conto consuntivo 2009:

Come certificato nei prospetti CF1 e CF2 asseverati dai Sindaci revisori unitamente al Rendiconto della gestione 2015 e 2016. A decorrere dall'esercizio finanziario 2017 non è più applicabile l'art. 16, comma 4, della L.R. 11/2010.

Spesa di personale allargata 2009: €. 2.898.410,00 (Consuntivo)

Spesa di personale allargata 2018: €. 2.324.411,00 (bilancio di previsione 2019/2021)

La spesa 2019 è inferiore alla spesa 2009.

***N.B. Il Patto di stabilità regionale di cui all'art. 16 della L.R. 11/2010 trova applicazione fino al 31/12/2016.***

### **Rispetto vincoli risorse contratti integrativi**

Vedasi Modulo I, sezione III, della presente relazione

### **Limiti al trattamento economico del personale**

Il trattamento economico annuo complessivo fiscale dei dipendenti, per il periodo 1° luglio 2014 - 31 dicembre 2016, non può superare il tetto di 100 mila euro annui (L.R. 13/2014 – art. 13, comma 3, come modificato dall' Art. 14 L.R. n.

<sup>1</sup> A Sezioni Riunite in sede di controllo, la Corte dei conti sostiene che: «Ai fini del vincolo posto dall'art. 9, comma 2-bis, le risorse destinate alla progettazione interna e quelle per le prestazioni professionali dell'avvocatura interna devono essere sterilizzate, in quanto si ritiene siano escluse dall'ambito applicativo del citato articolo»



8/2016). Questa amministrazione, per mere ragioni di cautela amministrativa, con Deliberazione commissariale n. 05 del 12/02/2018 e successiva Determinazione della Direzione gen. n. 38 del 22.02.2018, ha proceduto alla liquidazione dell'indennità di risultato a favore dei propri dirigenti per l'anno 2017 in acconto fino alla concorrenza del limite retributivo di cui all'art. 13 della legge reg. 13/2014, come modificato dall'art. 14 della L.R. 8/2016, ed accantonando le somme eccedenti non liquidate. Tanto, nelle more di ulteriori approfondimenti sulle refluenze che l'indicata normativa possa avere nei confronti del trattamento economico dei dirigenti dell'IACP.

**Si certifica che in sede di consuntivazione della contrattazione integrativa 2018 è stato verificato il rispetto del suddetto vincolo individuale applicato.**

### **Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità**

Tutte le destinazioni aventi natura certa e continuativa sono coperte con risorse stabili del fondo secondo il seguente schema.

	<b>fonte contrattuale e funzione da retribuire</b>	<b>RISORSE</b>
1	CCNL 23/12/1999 ART. 27: retribuzione di posizione	126.500,00
2	CCNL 23/12/1999 ART. 29: retribuzione di risultato	104.570,00
	<b>Totale destinazioni per cui è obbligatorio il finanziamento con le risorse stabili</b>	<b>231.070,00</b>

	<b>Totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</b>	<b>214.604,00</b>
	<b>Economie fondo anno precedente</b>	<b>42.582,00</b>
	<b>Totale destinazioni per cui è obbligatorio il finanziamento con le risorse stabili</b>	<b>231.070,00</b>
	<b>Differenza (finanziata con parte economie anno prec.)</b>	<b>16.466,00</b>

### **Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici**

L'art. 18 comma 1 del DLgs 150/2009 dispone che le "amministrazioni pubbliche promuovono il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale, anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche, nonché valorizzano i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi sia economici sia di carriera".

Il successivo Art. 19. Comma 1 "Criteri per la differenziazione delle valutazioni" dispone che in ogni amministrazione, l'Organismo indipendente, sulla base dei livelli di performance attribuiti ai valutati secondo il sistema di valutazione di cui al Titolo II del presente decreto, compila una graduatoria delle valutazioni individuali del personale dirigenziale, distinto per livello generale e non, e del personale non dirigenziale.

Si precisa che ai sensi del comma 6 dello stesso articolo se il numero dei dirigenti in servizio nell'amministrazione non è superiore a 5, non sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 relative alla differenziazione dei livelli di performance. Sarà data attuazione al secondo periodo del comma 6 secondo cui: ... *In ogni caso, deve essere garantita l'attribuzione selettiva della quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance, in applicazione del principio di differenziazione del merito, ad una parte limitata del personale dirigente non dirigente.*

Al riguardo il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/8/2012, n. 189). All'art. 5. Comma 11 ha previsto che:

11. Nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141, e in attesa dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le amministrazioni, ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance individuale sulla base di criteri di selettività e riconoscimento del merito, valutano la performance del personale dirigenziale in relazione:

- a) al raggiungimento degli obiettivi individuali e relativi all'unità organizzativa di diretta responsabilità, nonché al contributo assicurato alla performance complessiva dell'amministrazione. Gli obiettivi, predeterminati all'atto del

conferimento dell'incarico dirigenziale, devono essere specifici, misurabili, ripetibili, ragionevolmente realizzabili e collegati a precise scadenze temporali;

b) ai comportamenti organizzativi posti in essere e alla capacità di valutazione differenziata dei propri collaboratori, tenuto conto delle diverse performance degli stessi.

11-quater. Ciascuna amministrazione monitora annualmente, con il supporto dell'Organismo indipendente di valutazione, l'impatto della valutazione in termini di miglioramento della performance e sviluppo del personale, al fine di migliorare i sistemi di misurazione e valutazione in uso.

Si attesta che questo Ente:

- con Deliberazione n. 32 del 13/10/2017 ha costituito l'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance ex art. 14 del D.lgs 150/2009,
- con Determinazione n. 109 del 21/09/2017 ha emanato il Regolamento interno attuativo del controllo di gestione e della performance, predisponendo un sistema di valutazione e misurazione permanente della performance della dirigenza, basato sui seguenti parametri:
  - A. PROCESSO DI BUDGETING
  - B. ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI
  - C. QUALITA' DELL'APPORTO PERSONALE
  - D. VALUTAZIONE DEL PERSONALE
  - E. QUALITA' DEI RAPPORTI CON GLI ORGANI ISTITUZIONALI

Ciò premesso si Attesta il rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici

### Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziati con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

*"Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato" -*

## MODULO III – Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo dell'anno precedente

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo. Anno 2019 e confronto con il corrispondente Fondo 2017 e 2016

COSTITUZIONE DEL FONDO	Fondo 2019	Fondo 2018	Diff 2019-2018	(per memoria) 2016
<b>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</b>				
<b>Risorse storiche</b>				
art. 26 comma 1 lett) a C.C.N.L. 23-12-99 - indennità posizione e risultato 1998	79.615,00	79.615,00	-	79.615,00
art. 26 comma 1 lett) d C.C.N.L. 23-12-99 (1,25% monte salari dirigenza anno 1997)	1.113,34	1.113,34	-	1.113,34
art. 26 comma 4 C.C.N.L. 23-12-99 - integrazione risorse posizione e risultato dirigenza dal 31.12.1999 stipulate entro il 30.4.2000	138.887,00	138.887,00	-	138.887,00
	<b>219.615,00</b>	<b>219.615,00</b>	-	<b>219.615,00</b>
<b>Incrementi contrattuali</b>				
art. 23 comma 1 C.C.N.L. 22.2.2006 (aumento € 520,00 dall'1.1.2002 x 4 dirigenti)	2.080,00	2.080,00		2.080,00
art. 23 comma 3 C.C.N.L. 22.2.2006 1,66% del monte salari dirigenza anno 2001	4.608,00	4.608,00		4.608,00
art. 4 comma 1 C.C.N.L. 14.5.2007 (aumento € 1.144,00 dall'1.1.2005 x 4 dirigenti)	4.576,00	4.576,00		4.576,00

art. 4 comma 4 C.C.N.L. 14.5.2007 0,89% del monte salari della dirigenza anno 2003	2.379,00	2.379,00		2.379,00
art. 16 comma 1 C.C.N.L. 22.2.2010 (aumento €. 478,80 dall'1.1.2007 x 4 dirigenti)	1.915,00	1.915,00		1.915,00
art.16 comma 4 C.C.N.L. 22.2.2010 1,78% del monte salari della dirigenza anno 2005	5.873,00	5.873,00		5.873,00
art. 5 comma 1 C.C.N.L. 3.8.2010 (aumento €. 611,00 dall'1.1.2009 x 4 dirigenti)	2.444,00	2.444,00		2.444,00
art.5 comma 4 C.C.N.L. 3.8.2010 0,73% del monte salari della dirigenza anno 2007	2.893,00	2.893,00		2.893,00
	<b>26.768,00</b>	<b>26.768,00</b>	-	<b>26.768,00</b>
<b>Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità</b>				
<b>Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità</b>	-	-	-	-
art. 26 CCNL 23.12.1999) comma1 lett. f) - incentivi dirigenti trasferiti agli enti del comparto	-	-	-	-
art. 26 CCNL 23.12.1999) comma1 lett. g) - importo annuo RIA e maturato ec. dirigenti cessati	-	-	-	-
art. 26 CCNL 23.12.1999) comma 2. - integrazione 1,2% del monte salari della dirigenza 1997.	-	-	-	-
art. 26 CCNL 23.12.1999) comma 3. - attivazione nuovi servizi, riorganizzazione, ecc...	-	-	-	-
<b>Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità</b>	<b>246.383,00</b>	<b>246.383,00</b>	-	<b>246.383,00</b>
<b>Risorse variabili</b>				
<b>Poste variabili sottoposte all'art 9 comma 2-bis della legge 122/2010</b>				
art. 20 comma 2 C.C.N.L. 06-09 – 1,5% Spese tecniche generali)	-	-	-	-
Compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli - (ART. 27, CCNL 14.9.2000)	-	-	-	-
	-	-	-	-
<b>Poste variabili non sottoposte all'art 9 comma 2-bis della legge 122/2010</b>				
economie fondo anno precedente - (art. 28 comma 2 CCNL del 23.12.1999)	42.582,00	67.140,00	-24.558,00	29.960,00
art. 20 comma 2 C.C.N.L. 06-09 – 1,5% Spese tecniche generali)	0,00	0,00	-	0,00
art. 26, comma 1, lett. e) CCNL 98/01 quote per la progettazione - art. 92, CC. 5-6, d.lgs. 163/2006)	0,00	0,00	- 0,00	0,00
art. 26, comma 1, lett. e) CCNL 98/2001 liquid. sentenze favorevoli all'ente (art. 37 CCNL 98-01)	40.000,00	9.948,00	+ 30.052,00	10.178,00
art. 26 CCNL 23.12.1999) comma1 lett. h) incarichi da soggetti terzi (art. 20, CC. 3-5 CCNL 06-09)	0,00	0,00	-	0,00

art. 26, comma 1, lett. b) del CCNL 1998/2001 sponsorizzazioni, ecc. (ART. 43, L. 449/1997)	0,00	0,00	-0,00	7.656,00
<b>Totale risorse variabili</b>	<b>82.582,00</b>	<b>77.088,00</b>	<b>+ 5.494,00</b>	<b>47.794,00</b>
<b>Decurtazioni del Fondo</b>				
Decurtazione per rispetto del limite 2010 previsto dall'art. 9 comma 2-bis della Legge 122/2010	-	-	-	-
Decurtazione consolidata riduzione del personale in servizio art. 9 comma 2-bis della Legge 122/2010	- 31.779,00	- 31.779,00	-	-31.779,00
Decurtazione per recupero sessione negoziale successiva somme erogate in eccesso	-	-	-	-
Es. Altre decurtazioni del fondo (errata applicazione incrementi contrattuali)	-	-	-	-
<b>Totale decurtazioni del fondo</b>	<b>- 31.779,00</b>	<b>-31.779,00</b>	<b>-</b>	<b>- 31.779,00</b>
<b>Risorse del Fondo sottoposte a certificazione</b>				
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	246.383,00	246.383,00	-	246.383,00
Risorse variabili	82.582,00	77.088,00	+ 5.494,00	47.794,00
Decurtazioni consolidate	- 31.779,00	- 31.779,00	-	- 31.779,00
<b>Totale risorse Fondo sottoposte a certificazione</b>	<b>297.186,00</b>	<b>291.692,00</b>	<b>+ 5.494,00</b>	<b>262.398,00</b>

**Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo. Anno 2019 e confronto con il corrispondente Fondo 2016 ai fini del rispetto del vincolo ex art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017**

PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO	Fondo 2019	Fondo 2016	Diff 2019-2016	(per memoria) 2010
<b>Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa</b>				
CCNL 23/12/1999 ART. 27 e smi : retribuzione di posizione	-	-	-	-
CCNL 23/12/1999 ART. 29: retribuzione di risultato	-	-	-	15.375,00
art. 26, comma 1, lett. e) CCNL 98/2001 quote progettazione Art. 92 commi 5 e 6 D.Lgs. 163/2006	0,00	0,00	-	13.794,00
art. 26, comma 1, lett. e) CCNL 1998/2001 liquidazione sentenze favorevoli - (art. 37, ccnl 99-01)	40.000,00	10.178,00	+ 29.822,00	43.088,00
art. 26, comma 1, lett. b) del CCNL 98/01 sponsorizzazioni, ecc. art. 43 della legge 449/1997	0,00	7.656,00	-7.656,00	15.375,00
art. 26, comma 1, lett. b) del CCNL 98/01 Economie di gestione art. 43 della l. 449/97 art. 43, c.5	-	-	-	-
incarichi da soggetti terzi (ART. 20, CC. 3-5 CCNL 06-09)	-	-	-	-

Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	40.000,00	17.834,00	+ 22.166,00	87.632,00
<b>Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa</b>				
CCNL 23/12/1999 ART. 27 e smi: retribuzione di posizione	126.500,00	101.946,00	+ 24.554,00	187.469,00
CCNL 23/12/1999 ART. 29: retribuzione di risultato	104.570,00	116.246,00	- 11.676,00	53.826,00
	231.070,00	218.192,00	+ 12.878,00	241.295,00
<b>Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa</b>				
<b>(eventuali) Destinazioni da regolare</b>				
Es. Risorse ancora da contrattare (economie)	26.116,00	68.816,00	- 42.700,00	15.074,00
	-	-	-	-
<b>Totale (eventuali) destinazioni ancora da regolare</b>				
<b>Destinazioni Fondo sottoposte a certificazione</b>				
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	40.000,00	17.834,00	+ 22.166,00	87.632,00
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	231.070,00	175.748,00	+ 55.322,00	241.295,00
(eventuali) destinazioni ancora da regolare (economie anno in corso)	26.116,00	68.816,00	- 42.700,00	15.074,00
	297.186,00	262.398,00	+ 34.788,00	344.001,00
<b>Totale destinazioni Fondo sottoposte a certificazione</b>				

## MODULO IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Il Modulo IV declina il supporto che, in sede di relazione tecnico-finanziaria, l'Amministrazione rende all'Organo di controllo individuato dall'art. 40 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, in aggiunta alle esposizioni già previste in sede di Modulo I (*legittima e quantitativamente corretta costituzione del Fondo*) e di Modulo II (*legittima e quantitativamente corretta programmazione di utilizzo del Fondo come formalizzata in sede di contrattazione integrativa sottoposta alla certificazione*).

### **SEZIONE I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione**

Questa sezione della relazione tecnico-finanziaria attesta in quali modi la contabilità economico finanziaria dell'Amministrazione gestisce le poste di pertinenza del Fondo per la contrattazione integrativa (ad esempio specificando quali capitoli del Bilancio sono deputati a regolare le destinazioni del Fondo nelle sue diverse componenti come illustrate nel Modulo II).

Particolare attenzione dovrà essere posta, in tale esposizione, alle modalità tecniche che il sistema contabile-finanziario dell'Amministrazione pone in essere allo scopo di garantire il rispetto in sede di allocazione a bilancio delle risorse dei limiti di spesa rappresentati dai Fondi per la contrattazione integrativa.

#### **Gestione Contabile delle risorse del fondo**

Le risorse finanziarie sono allocate in un'apposita voce di bilancio del Programma 0110 destinata a coprire le destinazioni previste. In particolare nel corrente Bilancio di previsione 2018 nei capitoli pertinenti del Programma 0110 del Tit. I

cap	Denominazione capitolo
1601	Fondo Area Dirigenti - art. 26 CCNL Dirigenza EE.LL.
5401	compensi legali compresa quota dirigenza avvocatura interna

### Gestione Contabile delle risorse variabili a destinazione vincolata (art. 26, comma 1, lett. E)

Per quanto riguarda le risorse variabili a destinazione vincolata dalla legge, cioè le risorse iscrivibili ai sensi per gli effetti dell'articolo art. 26, comma 1, lett. E) (compensi legali), il loro finanziamento avviene per mezzo di specifiche voci di bilancio a ciò dedicate del Programma 0110. Gli impegni e le liquidazioni avvengono con atti del Dirigente dell'Area competente.

Tali risorse variabili a destinazione vincolata, nel fondo sono iscritte secondo un criterio di cassa (quanto effettivamente liquidato nell'anno considerato) e a tal fine si rimanda ai singoli atti di liquidazione adottati dai vari dirigenti. In fase di consuntivazione si elencheranno i predetti atti e gli importi definitivi.

### **SEZIONE II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente è stato rispettato.**

Il controllo a consuntivo del rispetto dei limiti di spesa nell'utilizzo delle risorse decentrate come costituite nel Modulo I e come destinate secondo le quantificazioni del Modulo II costituisce il naturale complemento della verifica della Sezione I del presente Modulo. La sezione deve quindi essere fondata su una formale ricognizione amministrativa tesa a confrontare il limite di spesa rappresentato dal Fondo per la contrattazione integrativa con il relativo utilizzo nella gestione economico-finanziaria dell'Amministrazione. Dal confronto possono emergere tre possibili evidenze:

- Il limite di spesa rappresentato dal Fondo risulta superiore all'utilizzo consuntivato.
- Il limite di spesa rappresentato dal Fondo risulta identico all'utilizzo consuntivato.
- Il limite di spesa rappresentato dal Fondo risulta inferiore all'utilizzo a consuntivo delle risorse in sede di gestione.

DESCRIZIONE	2018	Risorse spese	Differenza
<i>SEZIONE I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o, comunque, non regolate</i>			
retribuzione di posizione	0,00	0,00	0,00
retribuzione di risultato ex art. 43 l. 449/97)	0,00	0,00	0,00
quote per la progettazione - art. 92, cc. 5-6, d.lgs. 163/2006)	0,00	0,00	0,00
liquid. sentenze favorevoli all'ente (art. 37 ccnl 98-01)	9.948,00	9.948,00	0,00
incarichi da soggetti terzi (art. 20, cc. 3-5 ccnl 06-09)	0,00	0,00	0,00
sponsorizzazioni, accordi di collaborazioni, compensi istat, ecc. - (art. 43, l. 449/1997)	0,00	0,00	0,00
Risorse non contrattate e non destinate	65.486,00	42.582,00	- 23.042,00
<i>Totale destinazioni non contrattate dal CI di riferimento</i>	<b>75.434,00</b>	<b>52.530,00</b>	<b>-23.042,00</b>
<i>SEZIONE II – Destinazioni specificamente regolare dal contratto integrativo</i>			
retribuzione di posizione	128.258,00	121.129,00	- 7.129,00
retribuzione di risultato	88.000,00	75.588,00	- 12.412,00
<i>Totale destinazioni contrattate dal CI di riferimento</i>	<b>216.258,00</b>	<b>196.717,00</b>	<b>-19.541,00</b>
<b>TOTALE RISORSE DESTINATE</b>	<b>291.692,00</b>	<b>249.109,00</b>	<b>- 42.582,00</b>

Si attesta che Il limite di spesa rappresentato dal Fondo risulta inferiore all'utilizzo a consuntivo delle risorse in sede di gestione.

### **SEZIONE III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo.**

La presente sezione, secondo quanto previsto dell'art. 40bis, comma 5 del D.lgs. n. 165 del 2001, deve consentire la puntuale verifica dei mezzi di copertura con riferimento alla struttura del bilancio dell'amministrazione.

#### **IACP Caltanissetta bilancio di previsione 2019**

cap	DENOMINAZIONE	previsioni di competenza
	<b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>	
	<b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	
	<b>PROGRAMMA 0110 – Risorse umane</b>	
	<b>MACROAGGREGATO 101 – Redditi da lavoro dipendente</b>	
1100	Retribuzioni ed indennità fisse al personale dipendente	1.325.000,00
1102	Retribuzione di posizione e risultato alle P.O. (art. 15 CCNL 21/05/2018)	151.800,00
1200	Lavoro straordinario	2.000,00
1300	Rimborso spese di missione al personale dipendente	15.000,00
1400	Contributi assicurativi e previdenziali a carico Ente	445.000,00
1501	Servizio sost. di mensa - erogazione buoni pasto	25.000,00
1600	Fondo produttività efficienza servizi	160.686,15
1601	Fondo Area Dirigenti - art. 16 CCNL Dirigenza EE.LL.	395.299,95
1700	Competenze personale a comando	5.000,00
2200	Altri oneri – conferimento TFR pensioni integrative	95.000,00
5401	Compensi professionali avvocatura interna	40.000,00
8200	Incentivi per la progettazione art.22 L.R. 10/93 e art.18 L.109/94 (art. 15 ccnl)	21.000,00
4500	Formazione professionale dipendenti (Fondo 1% monte salari)	11.000,00
1500	Assicurazione R.C. e patrimoniale personale dipendente	7.000,00
	<b>Totale</b>	<b>2.698.786,10</b>

N.B. il cap. 1601 "Fondo area dirigenti" comprende il F.P.V.

#### **Gestione Contabile delle risorse variabili a destinazione vincolata (articolo 26 comma 1 lettera e CCNL 1999)**

La copertura finanziaria degli incentivi a destinazione vincolata ex art. 26, comma 1, lett. E, è assicurata dalle seguenti voci di bilancio, indicate di volta in volta nei singoli atti di impegno e liquidazione adottati dai dirigenti competenti.

- 1 Incentivo previsto dall'articolo 93 commi 7-bis 7-quinquies del dlgs 163/2006 (incentivi connessi all'assunzione delle responsabilità nell'ambito della progettazione esecuzione e collaudo delle opere pubbliche):
  - Cap. 82 – dal 2016 non più previsto per la dirigenza
- 2 Incentivo per Compensi professionali legali:
  - cap. 5401 "Compensi professionali avvocatura interna"

Si elencano, di seguito, gli importi liquidati nel 2010 e nel periodo 2016-2018:

Descrizione	2010	2016	2017	2018
quote per la progettazione - ( art. 92, CC. 5-6, D.lgs. 163/2006)	13.794	0	0	0
compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli -art. 37, CCNL 99	43.088	10.178	12.538	9.948

Si certifica che gli importi lordi liquidati sono comprensivi degli oneri riflessi assicurativi e previdenziali a carico Ente.

### Gestione Contabile delle altre risorse del fondo

Come precisato nella precedente sezione I, le risorse di bilancio a copertura del Fondo, impiegate a coprire le destinazioni previste per il personale dirigente, sono allocate al programma 0110 sui seguenti capitoli di spesa:

Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente		
1100	Retribuzioni ed indennità fisse al personale dipendente	1.325.000,00
1400	Contributi assicurativi e previdenziali a carico Ente	445.000,00
1601*	Fondo Area Dirigenti - art. 16 CCNL Dirigenza EE.LL.*	395.300,00
4501	Compensi professionali avvocatura interna	40.000,00
8200	Incentivi per la progettazione art.22 L.R. 10/93 e art.18 L.109/94 (art. 15 ccnl)	0,00

\* Il Fondo Area dirigenti comprende il FPV e l'avanzo vincolato economie Anno precedente.



## Il Direttore dell'Area Finanziaria-Amministrativa

**Considerato** che l'Accordo di concertazione decentrata integrativa per l'anno 2019 sull'utilizzo del fondo per le retribuzioni di posizione e di risultato della dirigenza è stato predisposto in conformità delle norme contrattuali e legislative vigenti;

**Considerato** che:

- Le risorse stabili dell'anno 2019 sono state stanziare entro il limite dell'importo complessivo di €. **214.604,00**.
- Le risorse variabili ammontano a complessivi €. **82.582,00**, di cui €. 42.582,00 economie anno precedente, ed €. 40.000,00 per liquidazione sentenze favorevoli all'ente (art. 37 Ccnl 98-01 non soggette a concertazione).
- La disponibilità complessiva delle risorse per la concertazione è stata quantificata in €. **231.070,00**, di cui **26.116,00** risorse non destinate ed accantonate.

**Verificata** la disponibilità sul bilancio di previsione 2019-2021, competenza finanziaria 2019, delle somme relative al pagamento delle destinazioni dell'accordo integrativo parte economica 2019;

**Verificate** le disponibilità delle somme non utilizzate nel precedente esercizio 2018 pari a €. 42.582,00, di cui €. 23.042,00 economie non utilizzate nell'anno, €. 7.129,00 economie indennità di posizione 2018, ed €. 12.412,00 economie indennità di risultato 2018;

**Verificato** il FPV assestato;

**Considerato**

- che ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria n. 5.2 dell'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante sono impegnate a seguito della definitiva sottoscrizione della contrattazione integrativa, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili;
- che l'impegno di spesa derivante dalla ripartizione delle somme come sopra descritto è compreso nella disponibilità accertata;
- che con Deliberazione commissariale n. 22 del 11/11/2019 è stato Autorizzato il Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica, arch. Antonino Mameli, alla sottoscrizione definitiva della IPOTESI DI ACCORDO DI CONCERTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA PER L'ANNO 2019 SULL'UTILIZZO DEL FONDO PER LE RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO.

### CERTIFICA

La compatibilità finanziaria relativa all'Accordo di concertazione decentrata integrativa per l'anno 2019 sull'utilizzo del fondo per le retribuzioni di posizione e di risultato della dirigenza ex art. 26 CCNL 23/12/99, definitivamente sottoscritto in data 26/11/2019 a seguito della positiva certificazione del Collegio dei Sindaci Revisori resa con Verbale n. 30 del 06/11/2019.

Gli importi saranno corrisposti previa verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati asseverati dall'O.I.V. ed entro i limiti degli importi destinati.

Caltanissetta, 26/11/2019

Il Direttore dell'Area Finanziaria-Amministrativa

*f.to (Dott. Vincenzo Zafarana)*